

**CONVENZIONE CON LA STRUTTURA PRIVATA NON ACCREDITATA
DENOMINATA _____ CON SEDE OPERATIVA IN _____
PER UTILIZZO SPAZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO
PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI MEDICI DELL'AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI RAGUSA**

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (di seguito Azienda/ASP/Ente), rappresentata per la sottoscrizione del presente atto dall'Avv. Giovanni Tolomeo, Direttore UOC Affari Generali, giusta delega conferita dal Commissario Straordinario con delibera n. 2803 del 30/12/2022 - C.F. e P. IVA dell'ASP: 01426410880

E

La Struttura Privata non Accreditata “ _____”, (di seguito Centro/Poliambulatorio) con sede legale in _____, Via _____ N. C.F. /P.I. 0205015089 _____ 1 nella persona del legale rappresentante _____

VERIFICATO

Che l'art. 15 quinquies c. 2 lett. c) del D.lgs 30.12.1992 n. 502 nel testo modificato dal D.Lgs n. 229/99, prevede la possibilità per i dirigenti medici dipendenti del SSN con rapporto di lavoro esclusivo di partecipare *“ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio Sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture”*;

Che l'art. 115 lett. c) CCNL 19.12.2019 – area sanità, ha ribadito il contenuto di cui sopra;

Che l'art. 72 della Legge 23.12.1998 al suo comma 11 espressamente prevede che il Direttore Generale <<...*fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'ALPIè tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'Azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate* ..>>

Rilevato che, risultando al momento la ipotesi prevista dal suindicato comma 11 dell'art.72 della LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 - non disponendo questa azienda, al proprio interno ed in forma generalizzata nell'ambito territoriale, di *“idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale”* - , ha proceduto , dove necessario, al reperimento fuori dall'azienda di spazi sostitutivi in strutture non accreditate;

Che in vigenza di tale condizione di parziale carenza strutturale, da tempo l'ASP di ragusa ha ritenuto di formalizzare alcune specifiche convenzioni con diversi centri non accreditati seguendo le indicazioni previste dal suindicato art. 72 comma 11 della Legge 448/98;

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Che l'ASP di Ragusa con nota prot. _____, ha manifestato al suindicato Centro l'intenzione di procedere alla revisione della convenzione precedentemente stipulata con la suddetta struttura e, in particolare, ha manifestato la volontà di utilizzare gli spazi ambulatoriali attrezzati dal centro, in via temporanea e comunque sino al raggiungimento della autonomia logistica, del suddetto Poliambulatorio sulla base delle condizioni indicate nella citata nota.

Che il Centro con nota _____ ha dichiarato di accettare le condizioni di cui alla nota suddetta, richiedendo solo di prevedere fra i sistemi di pagamento preventivo anche quello attraverso "POS" in loco ma collegato con il conto corrente dell'ASP.

Che il Centro con nota _____ ha indicato la quota percentuale nella misura del 18% come parte di competenza, per tutti le attività da svolgere, sulla tariffa complessiva resa dal paziente per ogni singola prestazione.

Che la superiore richiesta, è scaturita dal fatto che l'Azienda non ha al momento al proprio interno spazi ed attrezzature per consentire lo svolgimento della libera professione ai propri dirigenti sanitari e, pertanto, intende porre in essere ogni misura organizzativa volta a "garantire il diritto all'esercizio della libera professione e valorizzare il ruolo e le opportunità professionali della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria" così come enunciato dal proprio regolamento.

Che ai sensi del comma 2 dell'art.114 del CNL 19.12.2019 l'Azienda <<... *deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni legislative nazionali e dalle direttive regionali per consentire ai dirigenti l'esercizio della libera professione intramuraria*>>.

Che il Centro dichiara con il presente atto di disporre di condizioni logistiche e dotazioni adeguate allo svolgimento dell'ALPI nelle specialità praticate dai professionisti dell'Azienda e di disporre di tutte le autorizzazioni di legge necessarie per la effettuazione delle attività sanitarie oggetto della convenzione;

Che il Centro con il presente atto dichiara che la struttura è conforme alle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza, comprese quelle relative al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Che il Centro dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.2, lettera f) del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214), convertito con legge novembre 2012, n. 189 che accanto ai professionisti dipendenti in regime di esclusività non operano anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del S.S.N. ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni.

Che il Centro dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività sanitaria e di essere in possesso di tutte le certificazioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Richiamato per quanto non espressamente riportato il contenuto del CCNL Area Sanità sottoscritto il 19.12.2019 dell'Area Sanità.

Richiamato il regolamento per l'attività libero professionale approvato con delibera n. 1542 del 23.07.2015 e smi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ART. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono accettate dalle parti;

ART. 2

SPAZI E PERSONALE

Il Centro mette a disposizione dell'ASP di Ragusa spazi ambulatoriali attrezzati, da destinare all'attività Libero Professionale aziendale, per tutte le specialità il cui esercizio presso lo stesso con il presente atto viene autorizzato, con il confort e le apparecchiature già in possesso e di proprietà della Struttura.

Il Centro, nell'espletamento dell'attività in argomento, curerà l'efficienza e disponibilità sia dei locali, in uno al necessario supporto, salvaguardando comunque l'autonomia professionale del medico. Metterà, altresì, a disposizione dei professionisti dell'Azienda anche gli eventuali DPI e DM necessari per l'esercizio dell'Attività Libero Professionale.

ART. 3

PROFESSIONISTA

La presente Convenzione consente ai Dirigenti medici, che ne faranno richiesta e debitamente e preventivamente autorizzati dall'ASP, di svolgere presso il Centro l'Attività Libero Professionale, fuori dall'orario di servizio, in regime ambulatoriale, nei giorni e negli orari stabiliti dalla presente convenzione.

I professionisti autorizzati, in prima istanza, con la presente convenzione risultano essere i seguenti:

- 1) Dott. _____ per le tipologie e con le tariffe indicate nell'allegato A alla presente.
- 2) Dott. _____ per le tipologie e con le tariffe indicate nell'allegato A alla presente.
- 3) Dott. _____ per le tipologie e con le tariffe indicate nell'allegato A alla presente.

ART.4

PRENOTAZIONE

Le prestazioni da effettuare presso il Centro potranno essere prenotate esclusivamente attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'A.S.P., dall'utente richiedente o dal Dirigente autorizzato a cui la prestazione è richiesta (ed a nome dell'utente richiedente), in forma anticipata rispetto all'effettuazione della prestazione.

È espressamente fatto divieto di effettuare prestazioni in regime libero professionale senza la preventiva prenotazione presso il CUP dell'A.S.P. di Ragusa.

Il professionista, si impegna a comunicare preventivamente, al CUP dell'A.S.P. di Ragusa le disponibilità orarie e per ciascuna settimana, coerentemente con i limiti indicati dall'A.S.P.

ART.5

PAGAMENTO PRESTAZIONE

Il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato, preventivamente alla sua effettuazione, dal paziente unicamente attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità. È consentito il pagamento dell'attività presso gli sportelli degli Uffici Cup/Accettazione ospedaliera oppure presso le ricevitorie e tabaccherie autorizzate tramite il sistema PagoPA. Il pagamento potrà essere effettuato, se previsto, anche tramite Pos PAgoPA eventualmente installato presso il Centro a propria cura.

È fatto divieto di pagamento in contanti presso il Centro con versamento da parte dello stesso sul c/c aziendale.

ART. 6

TARIFFE E FATTURAZIONE

Il tariffario del professionista sarà allegato alla presente così come gli orari di svolgimento dell'attività libero professionale individuale.

Il **Centro** garantisce la trasmissione, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, dei dati relativi all'impegno orario del sanitario. Mensilmente il Poliambulatorio dovrà trasmettere all'Azienda una distinta riepilogativa, delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.

Il **Centro**, dopo avere ricevuto formale nulla osta dal **Settore Economico Finanziario dell'ASP**, provvederà ad emettere fattura posticipata all'Azienda per la quota parte di propria spettanza che viene, sin d'ora, fissata nella misura del _____ sulla tariffa complessiva resa al paziente per ogni singola prestazione.

L'azienda si impegna, previa verifica, da parte degli uffici competenti, di procedere alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Sarà l'ASP che rilascerà ai pazienti, per la prestazione resa presso il Centro, la conseguente regolare fattura.

ARTICOLO 7

DURATA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dalla data stipula e fino al 30.06.2023, eventualmente prorogabile al 31.12.2023 comunicata tramite pec dall'ASP, fatta salva l'entrata in vigore di disposizioni normative e regolamentari incompatibili.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha la facoltà di recedere anticipatamente dall'accordo, in qualsiasi momento, da comunicarsi o mediante raccomandata a/r o per posta elettronica certificata, inviata 7 giorni consecutivi prima della data in cui il recesso avrà efficacia, con il solo obbligo di pagamento dei corrispettivi maturati.

In caso di recesso le parti rinunciano sin da ora ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

L'Azienda può risolvere altresì la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale presso il Centro. In tal caso la risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla sua contestazione. Il professionista può recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso 30 giorni. In tal caso, nulla è dovuto al Professionista né al Centro a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione del Centro oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

ART.8

RESPONSABILITA'

La Struttura assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniali e non patrimoniali), eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione, con ciò esonerando l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità verso tutti i terzi in genere per danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione delle attività oggetto della convenzione stessa.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Centro attesta di essere in possesso di valida polizza RCT con massimale sufficiente a garantire la attività da svolgere.

ART.9

PRIVACY

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al rapporto oggetto della presente convenzione.

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento

del Convenzione e nella fase preliminare saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata della citata Convenzione. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione della Convenzione che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

L'ASP e il Centro si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta presso la struttura privata in ottemperanza di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 10

RECESSO

L'Azienda può recedere anticipatamente con un preavviso di 15 giorni nel caso, a Suo insindacabile giudizio.

Non è previsto il rinnovo tacito se non la eventuale proroga dopo il 30.06.2023.

Non è consentita la effettuazione di attività presso il Centro nel caso di avvenuta scadenza della presente convenzione e *vacatio* del rinnovo se non preventivamente autorizzati.

ART. 11

SOSPENSIONE

L'Azienda può sospendere in qualsiasi momento e senza preavviso la possibilità per il Dirigente sanitario di svolgere attività libero professionale presso il Centro, nel caso di verificato mancato equilibrio del rapporto attività istituzionale/ attività libero professionale o per altro giustificato motivo.

L'Azienda può sospendere in qualsiasi momento e senza preavviso la possibilità per il Dirigente sanitario di svolgere attività libero professionale presso il Centro, nel caso di verificato esercizio dell' ALPI in turni di pronta disponibilità, di guardia medica o di assenza dal servizio per: malattia, infortunio sul lavoro e congedi parentali, aspettativa e comando, riposo settimanale, riposo compensativo, ferie, permessi retribuiti che interessano l'intero arco della giornata, sciopero, nei periodi di sospensione dal servizio per provvedimenti disciplinari e/o cautelari previsti dai CC.NN.LL. vigenti.

A fronte della comunicazione di avvenuta sospensione della convenzione la struttura non potrà più consentire la effettuazione di attività al dirigente indicato e dovrà sospendere/disdire tutte le eventuali prenotazioni in agenda. Solo la formale comunicazione di ripresa del rapporto da parte dell'ASP riattiverà la convenzione.

Ogni eventuale attività svolta dal Dirigente sanitario presso il centro in regime di sospensione del rapporto, comporterà il recesso immediato e la decadenza della convenzione con impossibilità di nuova stipula.

Il periodo di sospensione non congela la scadenza del rapporto convenzionale.

Ogni eventuale attività svolta dal Dirigente sanitario presso il Poliambulatorio in regime di sospensione del rapporto, comporterà il recesso immediato e la decadenza della convenzione con impossibilità di nuova stipula.

ART. 12

FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere di comune accordo eventuali controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione. In caso di mancato accordo, la risoluzione sarà devoluta al Foro di Ragusa

ART. 13

SPESE PER LA STIPULA CONVENZIONE

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R.26 Aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Le convenzioni sono soggette ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 Ottobre 1972, con oneri a carico della Struttura Privata con Accreditata.

Ragusa, li _____

Per L'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

Il Direttore U.O.C. Affari Generali delegato

Avv. Giovanni Tolomeo

Per il **Centro** Il Legale Rappresentante
